

imprescindibile la liquidazione del patrimonio immobiliare della ricorrente, oggetto del pignoramento introduttivo della procedura esecutiva pendente dinanzi al Tribunale di Brescia.

Gli altri creditori non sono invece intervenuti nel presente procedimento.

Le parti sono state sentite, unitamente all'esperto nominato, nell'ambito di due udienze telematiche, in esito alle quali è stato concesso un termine per integrazioni e considerazioni finali, alla scadenza del quale il giudice si è riservato di decidere.

Il provvedimento di conferma delle misure protettive richiesto dalla ricorrente (da intendere, quanto alla seconda istanza, non già come inammissibile sospensione o revoca dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo concessa ex art. 648 c.p.c. bensì al più quale inibitoria alla futura costituzione di un diritto di prelazione ovvero all'inizio di un'azione esecutiva sulla base del provvedimento provvisoriamente esecutivo) non può ad avviso di questo giudice essere emesso.

All'atto del deposito del ricorso _____, dando atto di essere impresa ancora attiva nel settore della compravendita immobiliare, sebbene in difficoltà economiche, ha prospettato la possibilità del proprio risanamento mediante la "riscossione di cinque locazioni commerciali" ed il futuro affitto di un nuovo capannone, in corso di riscatto da una società di *leasing*, a tal fine, nell'allegato piano finanziario a sei mesi, ha prospettato l'incasso della complessiva somma di circa 130.000,00 euro nel relativo periodo, somma asseritamente tale da consentire il proprio risanamento, mediante il pagamento rateale dei debiti.

Con successiva integrazione depositata nelle more della fissazione della prima udienza, la ricorrente ha emendato le originarie allegazioni, avendo manifestato la sua intenzione di destinare al soddisfacimento dei creditori anche il ricavato della liquidazione di parte degli immobili di sua proprietà, così da consentire un accordo a saldo e stralcio nei confronti degli istituti di credito di cui è debitrice e la rateizzazione dei crediti erariali e di quello per IMU.

A seguito del deposito della relazione richiesta dal giudice all'esperto nominato (il quale si è espresso favorevolmente sulla fattibilità del risanamento dell'impresa sul presupposto – peraltro in quel momento neppure allegato dalla parte- della liquidazione dell'intero suo patrimonio), nel termine da ultimo concesso per deduzioni ed integrazioni documentali, la società ricorrente ha elaborato un'ulteriore ipotesi di risanamento, fondata appunto sul presupposto della liquidazione della totalità del suo attivo patrimoniale, funzionale al soddisfacimento dei creditori ipotecari, e sull'utilizzo delle giacenze di cassa e dei flussi generati dall'incasso degli affitti futuri, finalizzato al pagamento dei debiti fiscali.

Tanto premesso quanto alle diverse versioni del piano di risanamento via via prospettate dalla ricorrente, si ritiene che in tutti i casi debba essere denegato l'auspicato provvedimento di conferma delle misure protettive dalla stessa richieste.

L'ipotesi di addivenire al risanamento dell'impresa mediante l'utilizzo dei flussi derivanti dai canoni di locazione degli immobili sociali era all'evidenza non prospettabile, sia in ragione dell'entità dei debiti da cui è gravata la ricorrente (debiti ipotecari pari ad oltre due milioni di euro e debiti fiscali non oggetto di sospensione o rateizzazione pari a circa trecentomila euro), sia in funzione della dirimente considerazione che detti canoni non possono essere destinati al pagamento dei creditori, quantomeno non nel breve periodo.

Gli immobili in questione sono stati infatti tutti pignorati dal creditore ipotecario e costituiscono oggetto della procedura esecutiva pendente dinanzi al Tribunale di Brescia, rispetto alla quale l'auspicata conferma delle misure protettive potrebbe spiegare un effetto di temporanea paralisi ma non certo il venir meno del vincolo discendente dal pignoramento, per effetto del quale i frutti civili degli immobili sono riscossi dalla procedura.

Date queste premesse, appare manifesta l'inadeguatezza, sotto il profilo della fattibilità economica, della soluzione della crisi inizialmente prospettata dalla società , trattandosi di un'ipotesi palesemente inidonea al raggiungimento degli obiettivi di risanamento ad essa sottesi, prospettandosi come detto per un verso la messa a disposizione di somme irrisorie rispetto al totale dei debiti garantiti da ipoteca e per altro l'attuale indisponibilità di tali somme.

Ad escludere la possibilità di concessione della richiesta conferma delle misure protettive sulla base del piano di risanamento come da ultimo emendato vengono invece in rilievo considerazioni di carattere giuridico.

La prospettata dismissione dell'intero patrimonio della società, già allo stato ritenuta dall'esperto (e dallo stesso imprenditore) quale *condicio sine qua non* per addivenire ad un soddisfacimento delle ragioni dei creditori, non si accompagna ad alcuna concreta, quand'anche embrionale, ipotesi di risanamento funzionale alla prosecuzione dell'attività di impresa.

Non è stato invero neppure adombrato che lo sbocco dell'attività liquidatoria possa essere la continuità aziendale ovvero in altri termini che, a seguito e per effetto della liquidazione dell'attivo patrimoniale, si possa generare un *surplus* tale da consentire la ripresa dell'attività caratteristica, conclusione che anzi è dichiaratamente da escludere, se è vero che lo stesso ricorrente (e l'esperto) prospettano un valore di realizzo dalla vendita degli immobili inferiore di oltre la metà rispetto al debito ipotecario.

A conferma dell'assunto è del resto la considerazione dell'assoluta carenza di indicazioni in ordine alle iniziative di carattere imprenditoriale che, in ipotesi, la ricorrente intenderebbe assumere al fine di proseguire la propria attività, in esito alla liquidazione del patrimonio ed all'estinzione delle sue esposizioni debitorie.

Se ne deve dedurre che, al di là del nominale riferimento ad un futuro risanamento dell'impresa funzionale alla prosecuzione della sua attività, la prospettiva postulata dalla ricorrente sia già allo stato di natura meramente liquidatoria.

Ebbene, tale sbocco non è contemplato quale possibile positivo esito della procedura di negoziazione assistita a norma dell'art. 11, commi 1, 2 e 3 lett. a) del d.l. 118/21, convertito nella legge 147/21, rispetto al quale, in chiave prognostica, possa ammettersi la concessione di una misura protettiva o cautelare.

Al contrario un simile scenario è considerato, dall'art. 18 dello stesso testo normativo, quale esito della procedura di negoziazione nell'opposto caso del fallimento delle trattative tra il debitore ed i suoi creditori, agevolate dall'esperto, tale da condurre all'apertura di un concordato semplificato funzionale alla liquidazione del patrimonio dell'impresa (ovvero, in assenza dell'attestazione dell'esperto ai sensi dell'art. 18, all'accesso ad un concordato ordinario).

Se dunque il ricorso all'opzione liquidatoria, lungi dal conseguire allo svolgimento delle trattative secondo correttezza e buona fede ed all'accertata impraticabilità delle soluzioni individuate dal legislatore al fine di superare lo stato di squilibrio patrimoniale o economico finanziario dell'impresa, è dalla stessa *ab origine* prospettato quale unico mezzo per addivenire al soddisfacimento dei suoi creditori, appare evidente l'impossibilità di concedere la richiesta conferma delle misure protettive, non sussistendo appunto, per ammissione dello stesso istante, alcuna ragionevole possibilità di perseguire l'obiettivo del risanamento dell'impresa e la prosecuzione della sua attività, al cui perseguimento dette misure possano ritenersi strumentali.

P.Q.M.

rigetta l'istanza di conferma delle misure protettive richieste dalla società

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti, all'esperto e per la comunicazione in seno alla procedura esecutiva n. 219/19 R.G.E. pendente dinanzi al Tribunale di Brescia ed al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo di cui al n. 6629/2021 R.G., pendente dinanzi al Tribunale di Bergamo.

Bergamo, 15 marzo 2022.

Il giudice
dr. Elena Gelato